



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. **297**/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 25 settembre 2012 composta dai Magistrati:

|           |                          |                             |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Dott. ssa | Enrica LATERZA           | Presidente                  |
| Dott.     | Mario PISCHEDDA          | Consigliere                 |
| Dott.     | Gianfranco BATTELLI      | Consigliere                 |
| Dott.     | Giancarlo ASTEGIANO      | Consigliere                 |
| Dott.     | Giuseppe Maria MEZZAPESA | Primo referendario relatore |
| Dott.     | Walter BERRUTI           | Primo referendario          |
| Dott.ssa  | Alessandra OLESSINA      | Primo referendario          |

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Caraglio n. 9092 del 21 agosto 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e pervenuta in data 3 settembre 2012;

Vista l'Ordinanza n. 32/2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### **FATTO**

Il Sindaco del Comune istante, ente facente parte di un consorzio per servizi socio assistenziali, in qualità anche di Presidente dell'assemblea dei sindaci del medesimo consorzio, ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131 del 2003.

Illustrate nel dettaglio le funzioni svolte dal Consorzio in base alle previsioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 1 del 2004, nonché le difficoltà gestionali derivanti dal mancato rimborso da parte della ASL di competenza di quanto derivante dalla gestione convenzionata (posta in essere ai sensi dell'art.9 della citata legge regionale), si chiede se il consorzio possa fare ricorso a particolari forme di finanziamento a breve termine.

## DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dall'Organo rappresentativo di un Comune, tuttavia ha ad oggetto un quesito che non riguarda direttamente il Comune istante, bensì il Consorzio di cui fa parte. Il Sindaco dell'Ente formula peraltro la richiesta di parere, anche nella qualità di Presidente dell'assemblea dei sindaci del medesimo consorzio.

Secondo un orientamento consolidato, i Consorzi, al pari delle Unioni dei Comuni, non hanno legittimazione a richiedere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non rientrando nell'elencazione tassativa di Enti ivi riportata (cfr. per le Unioni dei Comuni, delibb. nn. 4, 10, 16 e 34/2008 di questa Sezione;

per i Consorzi, Sez. Reg. Contr. Campania delib. n.17/2009/PAR e delib. n. 78/2010 e n. 93/2010 di questa Sezione).

Si sono dunque dichiarate inammissibili le richieste di parere aventi ad oggetto questioni riguardanti direttamente l'organizzazione e le spese dei consorzi.

Si sono invece ritenute ammissibili le richieste di parere che attengono alle diverse modalità cui gli enti, anche in forma associata con altri, debbono o possono fare ricorso per l'esercizio delle proprie funzioni o per la gestione dei servizi, secondo criteri di efficienza ed economicità. Trattasi, infatti, in tal caso, di problematiche che attengono prioritariamente alle scelte organizzative e finanziarie di ciascun ente (cfr. al riguardo la del. n. 47/2011 di questa Sezione).


La richiesta di parere in esame ha ad oggetto profili attinenti strettamente la gestione finanziaria del consorzio, pertanto è da ritenersi inammissibile sotto il profilo soggettivo, per le ragioni sopra addotte.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la richiesta di parere del comune di Caraglio.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 25 settembre 2012.

  
Il Primo Referendario Relatore  
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente  
Dott. ssa Enrica LATERZA  


Depositato in Segreteria il  
Il Funzionario Preposto  
Dott. Federico SOLA

25 SET 2012

